

Publicato il 04/03/2025

N. 01761/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodoro Prizio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1. – della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con la
quale il Comune di Nola ha disposto l'esclusione dal **concorso** del ricorrente,
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del-OMISSIS-
e l'approvazione della (nuova) graduatoria definitiva del **concorso** pubblico

per esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo Istruttore contabile, Area degli istruttori, oltre alla declaratoria di nullità della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e del contratto individuale di lavoro del -OMISSIS-, rep.-OMISSIS-, con conseguente decadenza del ricorrente dall'assunzione nei ruoli del Comune di Nola;

2. – della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale, assunta la disponibilità della sig.ra -OMISSIS-, che, nella graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, è risultata collocata al quarto posto (in luogo del ricorrente), ne ha disposto l'assunzione per scorrimento della graduatoria; 3. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (di cui si ignorano i contenuti di dettaglio), per quanto lesivo degli interessi ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal **concorso** pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo Istruttore contabile, Area degli istruttori e l'annullamento della determinazione dirigenziale n° -OMISSIS-del -OMISSIS- di approvazione della nuova graduatoria definitiva del **concorso**, nonché della determinazione dirigenziale n°-OMISSIS-del-OMISSIS- di assunzione del ricorrente alle dipendenze del Comune di Nola ed il relativo contratto individuale di lavoro stipulato del -OMISSIS-, rep.-OMISSIS-.

Il ricorrente ha impugnato, altresì, la determinazione dirigenziale n°-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stata assunta la disponibilità della sig.ra -OMISSIS- all'assunzione al posto del ricorrente, in qualità di quarta classificata

Il provvedimento di esclusione è stato disposto per la violazione degli artt. 2, 4 e 6 del bando di **concorso** e del D.P.R. 445/2000, avendo il ricorrente reso una dichiarazione mendace in sede di domanda di partecipazione al **concorso**, in merito all'assenza di procedimenti penali in corso a suo carico, mentre è risultato, da una verifica condotta dall'Amministrazione, che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, era a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Livorno

Il ricorso è affidato alle seguenti censure

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000 – violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. n. 3 del 1957 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 7, e 4, co. 2, lett. l), del d.p.r. n. 487 del 1994

Il ricorrente sostiene l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché la pendenza del procedimento penale non costituisce causa di esclusione dalla procedura concorsuale, né impedimento alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e, alla stregua della prevalente giurisprudenza, la decadenza di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 può operare soltanto se la falsa dichiarazione abbia assunto rilievo determinante nell'ammissione al **concorso**.

2) violazione dell'art. 2, co. 2, lett. e), del bando di **concorso**

Il ricorrente sostiene che la pendenza di un procedimento penale, prevista dall'art. 2, co. 2, lett. e), del bando non costituisce causa di esclusione dal **concorso**. Infatti, la disposizione, nel prevedere la facoltà per l'Amministrazione di valutare l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile, ammette che finanche le condanne definitive non siano automaticamente ostative all'assunzione.

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, co. 1, c.c. - difetto di presupposto – difetto di istruttoria e motivazione - eccesso di potere – sviamento.

Non sussisterebbero i dedotti vizi di illegittimità di cui all’art. 21 octies della legge n° 241 del 1990 né sarebbe ravvisabile la carenza di un elemento essenziale del provvedimento.

Si sono costituiti il Comune resistente e la controinteressata per chiedere il rigetto del ricorso, contestando nel merito le avverse censure. In particolare, il Comune ha evidenziato che il Bando di **Concorso** – sul punto non impugnato - prevede espressamente l’esclusione quale conseguenza del riscontro della falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Alla camera di consiglio del 12.02.2025 fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 60, c.p.a., di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ignora l’orientamento maggioritario in materia di decadenza dai benefici conseguiti per il tramite di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o certificazioni, secondo il quale la decadenza opera esclusivamente qualora la falsità dichiarativa abbia assunto rilievo determinante per il riconoscimento del beneficio (*ex aliis*, cfr Consiglio di Stato, Sez.V, 2 aprile 2024, n. 3001/24, “*non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.P.R.n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio*”), tuttavia, nel caso di specie, l’esclusione dal **concorso** e i conseguenti provvedimenti adottati dal Comune, non si fondano sul disposto dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, ma sulle previsioni del bando di **concorso**.

Sia l’art. 4, che l’art. 6 del bando prevedono, quale causa di esclusione automatica l’accertamento da parte dell’Amministrazione della falsità o non

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione.

Tale disposizione è prevista come ipotesi ulteriore di esclusione rispetto a quelle derivanti dal riscontro di falsità dichiarative relative al possesso dei requisiti (cfr. art. 4 ultimo comma *“L’Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il/la dichiarante decadrà dai benefici conseguenti dalla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. Qualora ne accerti la non veridicità provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione che, tuttavia, non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. 445/00 e dalla vigente normativa”*); art. 6: *“L’ammissione dispone l’ammissione con riserva di tutti i candidati che avranno presentato domanda entro il termine ultimo previsto dal concorso. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando comporta l’esclusione dal concorso.*

L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio. Il riscontro di falsità in atti comporta l’esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente”).

Nel caso di specie, il ricorrente nella domanda di partecipazione al **concorso** ha dichiarato di non avere procedimenti penali in corso, omettendo, dunque, di esplicitare di essere indagato dalla Procura della Repubblica di Livorno nel procedimento penale n°-OMISSIS-, nonostante fosse a conoscenza di tale circostanza almeno dal 10 giugno 2020, com’è risultato dalle comunicazioni rese al Comune dalla Procura precedente e non contestato in giudizio.

L’esclusione dalla graduatoria e i conseguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione, sono, dunque, legittimi, trattandosi di scelte vincolate derivanti dal bando di **concorso**, sul punto non impugnato da parte ricorrente

Le suddette previsioni della lex specialis, peraltro, risultano in linea con la giurisprudenza secondo cui, *“ogni dichiarazione sostitutiva, in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità, deve essere resa con diligenza e veridicità. La completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione, e senz'altro è diretta a costituire ineludibile indice di serietà e di correttezza del candidato di turno.”* e, dunque, essa rileva non tanto con riguardo *“alla integrità personale/professionale ... fondamentalmente basata sulla assenza o meno di talune condanne penali?”* quanto in relazione *“alla affidabilità del richiedente”* che è *“fondata sulla veridicità o meno delle dichiarazioni rese (quale che sia l'oggetto di siffatte dichiarazioni)”* (così, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III , 23/08/2018, n. 9028, nella medesima direzione anche Consiglio di Stato sez. VI - 14/01/2009, n. 137).

Il ricorso è, dunque, infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Mariagiovanna Amorizzo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.